

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE (L.R. 6/2003)

1. Disciplina dell'Unione europea

1.1 Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014 e del Reg. (UE) n. 1407/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013.

1.2 Sono esclusi dai benefici della l.r. 6/2003:

- a) il settore della produzione primaria;
- b) gli aiuti alle attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) le imprese:
 - 1) che sono in liquidazione volontaria o in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - 2) che rientrano tra quelle che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, nel caso in cui le stesse richiedono l'agevolazione in regime di esenzione ai sensi degli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - 3) nei confronti delle quali sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - 4) che non hanno restituito, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo di un contributo concesso dalla pubblica amministrazione e successivamente revocato, che comporta il divieto, per l'impresa inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 6/2003, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

1.3 Sono esclusi dal regime "de minimis":

- a) gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- b) nel caso in cui l'agevolazione sia concessa nella forma della garanzia o del prestito agevolato, le imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori o, nel caso di grandi imprese, in presenza di una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.

1.4 Le agevolazioni finanziarie possono essere concesse:

- a) in regime "de minimis" secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1407/2013;
- b) secondo le intensità di aiuto previste dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014:
 - 20% ESL per le piccole imprese;
 - 10% ESL per le medie imprese.

Tali aiuti sono concedibili solo per:

- 1) un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

- 2) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.
- c) per le iniziative localizzate nei Comuni elencati in appresso inclusi nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale ex art. 107.3.c del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le percentuali di intensità di aiuto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono le seguenti:
- 30% ESL per le piccole imprese;
 - 20% ESL per le medie imprese;
 - 10% ESL per le grandi imprese.

Tali aiuti non possono essere concessi a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

Nel caso di piccole e medie imprese, tali aiuti sono concedibili solo per un investimento iniziale, e cioè:

- 1) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo di uno stabilimento esistente;
- 2) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

Nel caso di grandi imprese, tali aiuti possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata e cioè:

- 1) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- 2) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

Le imprese dovranno confermare che non hanno effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Zone della Valle d'Aosta ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato UE – periodo 2014-2020.

E' ammesso l'intero territorio dei seguenti comuni:

Arnad;

Bard;

Brissogne;

Champdepraz;

Châtillon;

Donnas;

Fénis;

Hône;

Issime;

Issogne;

Lillianes;

Pollein;

Pont-Saint-Martin;

Saint-Marcel;

Verrès.

- d) per quanto riguarda le intensità di aiuto degli interventi a sostegno della internazionalizzazione, di cui al capo IV della l.r. 6/2003, si rinvia alle relative disposizioni.
- e) per quanto riguarda le intensità di aiuto degli interventi a sostegno dell'adozione di misure di tutela ambientale connesse al funzionamento di insediamenti produttivi di cui alla lettera e), comma 2, art. 17 della l.r. 6/2003, le agevolazioni finanziarie possono essere concesse secondo le disposizioni di cui agli artt. 36, 37 e 49 del Reg. (UE) n. 651/2014, con le intensità di aiuto riportate nell'Allegato 2, paragrafo 4 e nell'Allegato 3, paragrafo 4.

2. Presentazione domanda

2.1 Le domande di agevolazione relative ad interventi a sostegno degli investimenti di cui al Capo III, Capo IV e Capo V della l.r. 6/2003, devono essere presentate in competente bollo su moduli predisposti dalle strutture regionali responsabili del procedimento, pubblicati sulle specifiche pagine web del sito www.regione.vda.it.

In ogni caso, relativamente alle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 6/2003, ogni impresa industriale o artigiana e loro consorzi o società consortili possono presentare una sola domanda di agevolazione nell'arco di dodici mesi, salvo eventi straordinari da valutare di caso in caso. Inoltre, qualora si sia in presenza di un unico progetto di investimento che comprenda sia investimenti innovativi, che investimenti non innovativi, è consentito presentare contemporaneamente due istanze nell'arco di dodici mesi, ciascuna per ogni tipologia di spesa: i dodici mesi decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia di istruttoria.

Tali disposizioni operano esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria.

- 2.2** Le domande devono essere presentate prima dell'avvio delle iniziative, come previsto dagli Allegati 2 e 3 delle disposizioni applicative della l.r. 6/2003, fatte salve quelle riguardanti interventi in regime de minimis. In ogni caso le spese sostenute in regime de minimis nel limite di ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda, ridotto a dodici mesi nel caso di iniziative di internazionalizzazione, sono ammesse esclusivamente qualora venga adottata l'istruttoria automatica di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2003.
- 2.3** Le domande devono essere presentate corredate della documentazione elencata in appresso e contenenti l'impegno a:
- a) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'articolo 12, comma 1 della l.r. 6/2003;
 - b) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 6/2003 e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte dalle strutture competenti;
 - c) comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
 - d) assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie nonché ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.
- 2.4** Nelle domande il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- a) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;
 - b) di non essere nelle condizioni previste dall'art. 14, comma 5 della l.r. 6/2003 (mancata restituzione dell'intervento entro il termine di sessanta giorni, o di dodici mesi nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);
 - c) nel caso in cui l'impresa richieda l'agevolazione in regime "de minimis", di non superare, nell'arco dell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti, il tetto massimo di € 200.000 (€ 100.000 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) di agevolazioni pubbliche percepite in regime "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e s.m.i., ivi compreso l'importo dell'aiuto richiesto con la domanda;
 - d) nel caso in cui l'impresa richieda l'agevolazione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, di non rientrare tra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - e) di essere piccola, media o grande impresa, conformemente all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - f) di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione alla c.d. white list della Prefettura competente (la Questura per la Valle d'Aosta), qualora si tratti di impresa il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento anche di una sola delle attività riportate nell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, elenco soggetto ad aggiornamento a mezzo decreto da parte del Ministero dell'Interno;
 - g) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- h) nel caso in cui l'impresa richieda l'agevolazione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 per gli aiuti a finalità regionale dovrà confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

3. Istruttoria

3.1 La struttura regionale competente registra in ordine cronologico le domande presentate e, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 6/2003, le esamina secondo le procedure di istruttoria automatica e istruttoria valutativa.

Le domande incomplete o irregolari vengono respinte.

In caso di inammissibilità formale della domanda, il competente dirigente ne dà comunicazione diretta al richiedente.

In caso di esito negativo dell'istruttoria la struttura competente, previa deliberazione di Giunta regionale, ne dà comunicazione al richiedente e a Finaosta.

3.2 Istruttoria automatica

3.2.1 L'istruttoria automatica si applica limitatamente agli interventi la cui spesa ammissibile non sia superiore a Euro 50.000 e consiste nell'accertamento della completezza e regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata e nella verifica dell'ammissibilità delle spese.

3.2.2 La struttura competente, nel caso di mutuo a tasso agevolato o mutuo assistito da contributi in conto interessi, provvede a trasmettere a Finaosta copia della domanda presentata, unitamente alla documentazione allegata. Finaosta effettua la valutazione dell'iniziativa sotto il profilo economico e finanziario e della congruità delle garanzie. Al termine di tale valutazione, Finaosta provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente e al richiedente.

3.2.3 Effettuata l'istruttoria con esito positivo, la Giunta regionale delibera in ordine alla concessione dell'agevolazione e la competente struttura ne dà comunicazione al richiedente e provvede a trasmettere a Finaosta copia del provvedimento.

In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento le domande sottoposte ad istruttoria automatica sono esaminate dalla Giunta regionale al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

3.3 Istruttoria valutativa

3.3.1 L'istruttoria valutativa si applica qualora gli importi di spesa ammissibili siano superiori a Euro 50.000.

3.3.2 La struttura competente accerta la completezza e la regolarità formale delle domande presentate e della documentazione allegata, e trasmette copia dell'istanza e della relativa documentazione a Finaosta S.p.A..

3.3.3 La Finaosta S.p.A. effettua la verifica dell'ammissibilità delle spese e la valutazione dell'iniziativa sotto il profilo economico e finanziario e, nel caso di richiesta di agevolazione sotto forma di mutuo, prestito partecipativo o contributo in conto interessi, effettua anche la verifica della congruità delle garanzie.

3.3.4 Al termine dell'istruttoria, la Finaosta S.p.A. provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente ed al richiedente.

3.3.5 La concessione dell'agevolazione avviene con deliberazione di Giunta regionale per tutte le domande istruite positivamente entro il 31 gennaio, entro il 31 marzo, entro il 31 maggio, entro il 31 luglio, entro il 30 settembre ed entro il 30 novembre di ogni anno.

3.3.6 Nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni concedibili a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria superi la soglia finanziaria di riferimento disponibile alle scadenze di cui al punto 3.3.5, la Giunta regionale delibera la concessione delle agevolazioni sulla base di apposita graduatoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 6/2003.

3.3.7 La struttura competente provvede a comunicare al richiedente la concessione dell'agevolazione ed a trasmettere alla Finaosta S.p.A. copia della deliberazione di Giunta regionale; la liquidazione dell'agevolazione da parte della Finaosta S.p.A. avviene secondo le modalità indicate al punto 4.

4. Liquidazione delle agevolazioni

4.1 La liquidazione delle agevolazioni avviene, anche in più soluzioni, con le modalità di cui ai successivi punti 4.3 e 4.4, previa realizzazione dell'iniziativa e presentazione della relativa documentazione di spesa.

4.2 Il saldo delle agevolazioni viene liquidato sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati.

4.3 Contributi in conto capitale:

4.3.1 La possibilità, prevista dalla legge, di erogare i contributi in conto capitale anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, è limitata ai contributi di importo superiore a Euro 25.000 calcolati su una percentuale dell'85% del contributo concesso. L'eventuale 15% a saldo verrà erogato su presentazione della relativa documentazione finale di spesa, presentata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 6/2003.

4.4 Mutui a tasso agevolato, prestiti partecipativi e contributi in conto interessi:

4.4.1 I mutui a tasso agevolato, i prestiti partecipativi ed i finanziamenti che godono di contributi in conto interessi per investimenti immobiliari e realizzazione di impianti sono erogati con un primo acconto pari al 40% e successivi acconti fino al massimo dell'85% del mutuo; il restante 15% è erogato a saldo, a completamento dell'iniziativa. Gli acconti da erogarsi successivamente al primo dovranno essere rapportati alla quota di investimento realizzata.

4.4.2 I mutui a tasso agevolato, i prestiti partecipativi ed i finanziamenti che godono di contributi in conto interessi per investimenti mobiliari sono erogati proporzionalmente alla percentuale di realizzazione dell'investimento fino ad un importo massimo dell'85% dell'agevolazione; il restante 15%, è erogato a saldo, a completamento dell'iniziativa.

4.4.3 Sia nel caso di investimenti immobiliari e realizzazione di impianti, sia nel caso di investimenti mobiliari, l'importo minimo della singola erogazione non potrà essere inferiore a Euro 10.000,00.

4.5 Nel caso di scostamenti tra spesa ammissibile originariamente determinata e spesa effettivamente sostenuta che non abbiano pregiudicato la sostanziale realizzazione del progetto di investimento, la Giunta regionale può con propria deliberazione rideterminare la spesa ammissibile nonché la relativa intensità di aiuto.

4.6 L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alle seguenti verifiche:

- a) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- b) della regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
- c) dall'assenza di cause ostative ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni).

4.7 Qualora il beneficiario rinunci all'agevolazione concessa, il competente dirigente provvede alla revoca con proprio provvedimento.

5. Verifiche e controlli

5.1 La Regione potrà effettuare, tramite gli uffici competenti, per mezzo di suoi dipendenti e/o consulenti, visite di controllo presso l'impresa ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, per le verifiche amministrativo-contabili e di conformità degli interventi attuati, dell'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, del rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 6/2003.

5.2 L'impresa richiedente dovrà comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

6. Cumulo

6.1 Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse in regime "de minimis" oppure con altre agevolazioni previste da norme europee per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurocomunitaria in materia di aiuti di stato.

L'impresa beneficiaria dell'aiuto dovrà fornire una dichiarazione in cui indica l'importo degli altri aiuti già percepiti o da percepire per gli stessi costi ammissibili o che conferma che non è stato né sarà richiesto altro aiuto per detti costi.

7. Trasferimento delle agevolazioni

7.1 Variazioni avvenute prima dell'erogazione dell'agevolazione

7.1.1 Nelle ipotesi di modifica, trasformazione, fusione, scissione societaria, cessione di azienda o ramo di azienda, successione a causa di morte, l'agevolazione, previo aggiornamento di documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'esito positivo dell'istruttoria, può essere erogata in capo al soggetto subentrante.

7.1.2 La richiesta di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emesso, nella titolarità del provvedimento di concessione dell'agevolazione, deve essere inoltrata alla competente struttura regionale che provvede a trasmetterla, unitamente alla documentazione allegata, a Finaosta ai fini dell'espressione dell'eventuale parere motivato.

7.1.3 La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:

- 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'articolo 12, comma 1 della l.r. 6/2003;
- 2) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 6/2003 e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte dalle strutture competenti;
- 3) comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- 4) comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;
- 5) assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie nonché ad ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.

Nella richiesta devono inoltre essere dichiarate:

- a) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;
- b) nel caso in cui l'impresa richieda l'agevolazione in regime "de minimis", di non superare, nell'arco dell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti, il tetto massimo di € 200.000 (€ 100.000 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) di agevolazioni pubbliche percepite in regime "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e s.m.i., ivi compreso l'importo dell'aiuto richiesto con la domanda;
- c) la qualifica di piccola, media o grande impresa, conformemente all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
- d) nel caso in cui l'impresa richieda l'agevolazione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, di non rientrare tra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- e) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

7.1.4 Effettuata con esito positivo l'istruttoria, la struttura competente, ricevuto l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A., previo provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente e a Finaosta la conferma dell'agevolazione.

7.1.5 Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione si concluda con esito negativo, l'agevolazione, ricevuto l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A., viene revocata con deliberazione di Giunta regionale, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente e a Finaosta e l'eventuale ammontare dell'agevolazione già percepito deve essere restituito secondo modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.

7.1.6 Nel caso di mera variazione della denominazione o della ragione sociale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla l.r. 6/2003 e dalle presenti disposizioni attuative, il competente dirigente comunica al richiedente e a Finaosta la conferma dell'agevolazione.

7.2 Variazioni avvenute durante o dopo l'erogazione dell'agevolazione

7.2.1 Le operazioni di modifica dell'assetto societario (trasformazione, fusione e scissione) non comportano la restituzione dell'agevolazione, fermi restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento e il mantenimento del requisito dimensionale esistente al momento della concessione dell'agevolazione.

7.2.2 L'alienazione dei beni finanziati, effettuata nell'ambito di cessione d'azienda o ramo di azienda, non comporta la restituzione delle agevolazioni, purché il soggetto acquirente risulti in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 6/2003, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento; inoltre, nel caso in cui l'impresa richiedente non mantenga il requisito dimensionale esistente al momento della concessione dell'agevolazione, quest'ultima verrà ridotta in ragione della minore intensità di aiuto, con l'eventuale restituzione parziale delle provvidenze già erogate.

7.2.3 L'affitto di azienda, purché non avvenga prima di tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione, non comporta la restituzione della stessa agevolazione, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento.

- 7.2.4 La chiusura dell'attività, ove sussistano giustificati motivi oggettivi e rilevanti, avvenuta prima dei termini stabiliti all'articolo 12, comma 1 della l.r. 6/2003, non comporta la restituzione delle agevolazioni percepite, nei casi seguenti:
- calamità naturali;
 - gravi situazioni familiari e di salute, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto dell'intervento.
- 7.2.5 La successione per causa di morte non comporta la restituzione delle agevolazioni percepite.
- 7.2.6 La richiesta di conferma dell'agevolazione deve essere inoltrata alla competente struttura regionale che provvede a trasmetterla, unitamente alla documentazione allegata, a Finaosta ai fini dell'espressione dell'eventuale parere motivato.
- 7.2.7 La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:
- 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'articolo 12, comma 1 della l.r. 6/2003;
 - 2) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 6/2003 e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte dalle strutture competenti;
 - 3) comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
 - 4) assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie nonché ad ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.
- 7.2.8 Effettuata con esito positivo l'istruttoria, la struttura competente, ricevuto l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A., previo provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente la conferma dell'agevolazione e trasmette a Finaosta copia del relativo provvedimento.
- 7.2.9 Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione si concluda con esito negativo, l'agevolazione, ricevuto l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A., viene revocata con deliberazione di Giunta regionale; la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente e a Finaosta e l'eventuale ammontare dell'agevolazione già percepito deve essere restituito secondo modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.
- 7.2.10 Nel caso di mera variazione della denominazione o della ragione sociale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla l.r. 6/2003 e dalle presenti disposizioni attuative, il competente dirigente comunica al richiedente e a Finaosta la conferma dell'agevolazione.

8. Definizioni

- 8.1** Piccole e medie imprese (PMI): La categoria PMI comprende le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese con meno di 250 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE e come meglio dettagliato nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014.
- 8.2** Impresa industriale: attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali.

8.3 *Impresa artigiana*: (definita dalla Legge quadro per l'artigianato dell'8 agosto 1985, n. 443) azienda esercitata dall'imprenditore artigiano (colui che la conduce personalmente e professionalmente in qualità di titolare), che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o prestazioni di servizi (escluse le attività agricole, commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) entro i seguenti limiti dimensionali :

- *Impresa che non lavora in serie*: massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- *Impresa che lavora in serie purché con lavorazione non del tutto automatizzata*: massimo 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- *Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura*: massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- *Impresa di trasporto*: massimo 8 dipendenti.
- *Impresa di costruzioni edili*: massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

L'impresa artigiana nei predetti limiti dimensionali, può essere costituita anche in forma di società (escluse le società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

8.4 *Impresa in difficoltà*: secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del Reg. (UE) n. 651/2014, è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- 8.5** Unità locale: struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile all'agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
- 8.6** Contratto di rete: (definito dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni) accordo tra più imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
- 8.7** Equivalente sovvenzione lordo (ESL): intensità lorda dell'aiuto, cioè il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale sul costo totale ammissibile del progetto.
- 8.8** Aiuto in regime "de minimis": aiuto ottenuto con l'esplicito riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, aiuti soggetti alla stessa regola "de minimis" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore a quello previsto dal Reg. UE n. 1407/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013. Ai fini della verifica del rispetto di tale massimale si deve tener conto di tutti gli aiuti ottenuti (concessi) a titolo di "de minimis", ai sensi di qualsiasi Regolamento "de minimis". In ogni caso, l'aiuto deve rispettare tutte le condizioni di cui al citato Regolamento.